



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «*Nuovo codice della strada*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, avente ad oggetto il «*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*»;

VISTA la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante «*Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato*» e, nello specifico, l'articolo 2, comma 1, il quale prevede che il predetto istituto abbia tra i propri «*compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su supporti informatici, nonché dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato*»;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*», e, in particolare, l'articolo 1, comma 75-*vicies quater*, come introdotto dall'articolo 14, comma 1, lettera m), della legge 25 novembre 2024, n. 177, il quale prevede che «*I proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di chiedere il rilascio di apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato*»;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 giugno 2025, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità per la stampa e la vendita dei contrassegni nonché i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 ottobre 2025, n. 250, che determina il prezzo di vendita dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e disciplina le modalità di richiesta e di rilascio dei medesimi contrassegni identificativi;

VISTA la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante «*Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto*» e, nello specifico, la Tabella 1, avente ad oggetto «*Compiti adempimenti delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto*», che individua tra i compiti degli studi di consulenza automobilistica la «*Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, comunque imposti da leggi o regolamenti relativamente a veicoli, natanti e relativi conducenti*»;

VISTO il Decreto del Direttore generale per la motorizzazione n. 110 del 6 marzo 2026, avente ad oggetto la disciplina delle modalità di funzionamento della Piattaforma istituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione, ai fini della richiesta e del rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;

VISTO l'articolo 5 del menzionato D.D. n. 110/2026, recante le «*Modalità di rifornimento degli studi di consulenza automobilistica*», il quale disciplina le modalità di richiesta, pagamento, prenotazione per il ritiro e registrazione del trasferimento dei contrassegni identificativi da parte degli studi di consulenza automobilistica e degli uffici della motorizzazione civile;

VISTO l'articolo 7 del D.D. n. 110/2026, recante la «*Richiesta del contrassegno identificativo da parte dei cittadini e delle imprese e rilascio presso uno studio di consulenza automobilistica*», il quale disciplina le modalità di richiesta, pagamento, prenotazione e ritiro del contrassegno identificativo presso gli studi di consulenza automobilistica da parte dei cittadini e delle imprese, nonché le procedure di associazione del contrassegno identificativo al richiedente tramite la piattaforma;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

VISTO, in particolare, l'articolo 14, comma 2, del D.D. n. 110/2026, il quale prevede che «*Gli articoli 5 e 7 acquistano efficacia a decorrere dalla data stabilita con successivo provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione*»;

RITENUTO di dover stabilire la data di entrata in efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 del D.D. n. 110/2026, al fine di consentire l'operatività delle procedure di rifornimento, richiesta e rilascio dei contrassegni identificativi presso gli studi di consulenza automobilistica.

DECRETA:

Articolo 1

(Definizioni)

1. Gli articoli 5 e 7 del Decreto del Direttore generale per la motorizzazione n. 110 del 6 marzo 2026 acquistano efficacia a decorrere dal 9 giugno 2026.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Il Direttore

(dott. Gaetano Servedio)